



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2020 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 23 del 22/01/2020**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**



**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta n. 27 in data 17/01/2020 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**vista** la nota del 26.11.2019 dell'Università degli Studi di Pavia - *Servizio Post Laurea – UOC Scuola di Specializzazione Area Sanitaria*, acquisita agli atti in data 26.11.2019 prot. n. 0071416, con la quale si chiede di sottoscrivere una convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Pavia, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale il medico in formazione specialistica Dott. Filippo Saporiti;

**vista, altresì** la nota mail del 19.12.2019 con la quale il Prof. Antonio Nardone in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, dell'Università degli Studi di Pavia, comunica che la richiesta per lo stage del Dott. Filippo Saporiti decorre dal 3 Febbraio 2020 e non dal mese di Gennaio 2020 come precedentemente comunicato;

**rilevato** che la suddetta convenzione decorre dal 03.02.2020 fino al 31.10.2020;

**visto e richiamato:**

– l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

– il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;



- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

**atteso che:**

- il suddetto Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**visto** l'accordo convenzionale allegato al presente provvedimento;

**visti, altresì,** i pareri favorevoli espressi con nota mail 19.12.2019 dal Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Dott. Michele Bertoni e con nota mail 23.12.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Presidio Varese;

**dato atto** che l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, con nota mail dell'08.01.2020 acquisita agli atti in data 08.01.2020 prot. n. 0000999, ha confermato che il medesimo Ateneo non ha attivato tra le proprie Scuole di Specializzazione quella in Medicina Fisica;

**preso e dato atto** che con nota mail 16.01.2020 acquisita agli atti in data 17.01.2020 con prot. n. 0002859, l'Università degli Studi di Pavia, ha condiviso il testo di convenzione da sottoscrivere;

**considerato** che l'adesione alla proposta convenzionale in argomento è pienamente coerente con l'obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall'altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;

**ritenuto** di proporre di approvare la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Pavia, allegata al presente provvedimento mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente



ospitante, ad accogliere presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale il medico in formazione specialistica Dott. Filippo Saporiti;

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Pavia allegata al presente provvedimento e mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale il medico in formazione specialistica Dott. Filippo Saporiti;
2. di prendere e dare atto che la convenzione suddetta decorre dal 03.02.2020 fino al 31.10.2020;
3. di comunicare all'Università degli Studi di Pavia che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;
4. ritenuto, altresì, di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Risorse Umane, alla S.C. Direzione Medica Presidio Varese ed al Direttore della S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla copertura assicurativa Inail;



5. di evidenziare, in particolare che, in qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati svolto c/o la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, il Direttore della stessa deve curare, tra l'altro, anche gli adempimenti posti a carico del Responsabile del trattamento dati, ivi inclusa la nomina dello specializzando come "persona autorizzata" al trattamento dati e s.m.i. dell'art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Pavia**, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona del Prof. Antonio Nardone, nato a Milano il 06/03/1959, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, domiciliato per la carica in Pavia (PV) Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017;

**E**

**L'ASST dei Sette Laghi**, codice fiscale e partita IVA 03510050127, con sede legale in Varese (VA), Viale Borri n. 57, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gianni Bonelli, d'ora in poi denominato Ente Ospitante.

**PREMESSE**

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzione con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/2016/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive

97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva

93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed Enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

- Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già

convenzionato che frequentano tale struttura.

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Pavia del 10 settembre 2019 con il quale sono state approvate le rotazioni dei medici in formazione e, nello specifico, è stato autorizzato il Dott. Filippo Saporiti a svolgere un periodo di stage formativo presso l'ASST Sette Laghi - S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale – sede di Varese;

**E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

L'Azienda non costituisce struttura della rete formativa di altre Scuole di **Specializzazione in Medicina Fisica.**

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, Dott. Filippo Saporiti, nato a Varese, il 14/11/1987, Codice Fiscale SPRFPP87S14L682P presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale dell'ASST dei Sette Laghi di Varese, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa dell'Università.

**Art. 3 – Strutture**

L'Ente ospitante consente la frequenza delle strutture e rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'Art. 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in

formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

#### **Art. 4 - Programma formativo**

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dall'Università, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura Complessa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

#### **Art. 5 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

1° - Acquisizione di competenze di gestione in ambito sanitario seguendo studio su modello organizzativo aziendale valutante necessità, quantità e qualità di progetti e programmi riabilitativi in pazienti con PDTA in stesura d'ingresso, ricoverati presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi;

2° - Tirocinio formativo presso Ambulatorio di II livello per la valutazione e trattamento della spasticità focale o generalizzata mediante Tossina

Botulinica/baclofen intratecale/chirurgia funzionale in esiti di paralisi

cerebrale infantile presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese;

Il pool di pazienti mostra la maggior percentuale in casi di follow-up da

numerosi anni, seguiti dal Responsabile Direttore Dott. Michele Bertoni; ai

nuovi casi che arriveranno a prima visita all'attenzione dell'ambulatorio oltre

ad essere inseriti in programma terapeutico infiltrativo, verrà proposta

possibilità di analisi del cammino e del movimento ed inserimento in follow-

up periodico regolare;

3° - Tirocinio formativo presso Ambulatori Fisiatrici specialistici e

ambulatorio fisiatrico generale, della S.C. di Recupero e Rieducazione

Funzionale, ASST dei Sette Laghi – sede di Varese.

#### **Art. 6 – Tutore**

##### **Accertamento frequenza e monitoraggio dell'attività di stage**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Direttore della

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, Dott. Michele Bertoni, individuato

come Tutore dall'Ente ospitante. L'accertamento della regolare partecipazione

del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al

Tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di

Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal

Consiglio della Scuola stessa. Lo svolgimento dell'attività integrativa è

seguito e verificato dal Tutore universitario, designato dal Consiglio della

Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del

medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare

ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 7 – Coperture Assicurative**

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

**Art. 8 – Sorveglianza Sanitaria**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione, ovvero a cura e spese della struttura di sede della Scuola di Specializzazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta

validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della Scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute, alla sorveglianza sanitaria Medicina del Lavoro dell'Ente ospitante, il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

#### **Art. 9 – Trattamento dati personali**

Le parti in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano ai sensi dell'art. 26 del GDPR a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (U.E.) 2016/679 e del D.Lgs.196/2003. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Lo specializzando in formazione dell'università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa

professionalizzante ed è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui viene a conoscenza durante il periodo dell'attività formativa professionalizzante, presso la struttura ospitante anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati. La struttura ospitante, in relazione all'attività professionalizzante, si impegna ad autorizzare formalmente lo specializzando al trattamento dei dati.

#### **Art. 10 – Mensa e uniformi**

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 11 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

#### **Art. 12 – Durata**

La presente convenzione decorre dal **3 febbraio 2020** fino al **31 ottobre 2020**, corrispondente al periodo di formazione del Dottor Filippo Saporiti, a condizione che il presente accordo sia sottoscritto da entrambe le parti in data antecedente alla decorrenza. In caso contrario la frequenza decorrerà alla data

di sottoscrizione.

#### **Art. 13 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di 1 mese da inoltrare mediante - lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure anche mediante PEC.

L'Università ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico di formazione specialistica.

#### **Art. 14 – Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale **dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione** dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22/11/2001.

#### **Art. 15 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione

specialistica.

Per l'Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Prof. Antonio Nardone

Per l'ASST dei Sette Laghi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

Documento informativo ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241  
come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.  
82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7  
marzo 2005 n. 82.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 23 del 22/01/2020

**OGGETTO:** CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 23/01/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano - Direttore ad interim AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa**

**Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria**

**Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Ghilotti Damiano